

Parere, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, recante "Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport".

Rep. atti n. 99/CU del 30 luglio 2025.

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella seduta del 30 luglio 2025:

VISTO l'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

VISTA la nota prot. DAGL n. 5736 del 4 luglio 2025, acquisita, in data 9 luglio 2025, al prot. DAR n. 11758, con la quale la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi ha trasmesso il provvedimento relativo alla conversione in legge del decreto-legge in oggetto, approvato dal Consiglio dei ministri nella riunione del 20 giugno 2025, corredato delle prescritte relazioni e munito del "VISTO" del Dipartimento della Ragioneria generale delle Stato, ai fini dell'espressione del parere della Conferenza unificata;

VISTA la nota prot. DAR n. 11792 del 9 luglio 2025, con la quale l'Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ha trasmesso lo schema di decreto-legge in oggetto alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, all'ANCI e all'UPI, nonché alle amministrazioni statali interessate, con contestuale convocazione di una riunione tecnica per il giorno 16 luglio 2025;

VISTA la comunicazione pervenuta in data 15 luglio 2025 e acquisita, in pari data, con prot. DAR n. 12286, con la quale il Coordinamento tecnico della Commissione infrastrutture, mobilità e governo del territorio della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha trasmesso un documento contenente le proposte emendative al provvedimento in oggetto;

VISTA la nota prot. DAR n. 12312 del 15 luglio 2025, con la quale l'Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ha trasmesso il citato documento, contenente le proposte emendative, alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, all'ANCI e all'UPI, nonché alle amministrazioni statali interessate;

VISTI gli esiti della riunione tecnica del 16 luglio 2025, nel corso della quale:

- la rappresentante del Ministro per lo sport e i giovani ha illustrato il provvedimento in titolo, evidenziando che all'interno del testo non sono presenti talune previsioni relative alla sicurezza nelle discipline sportive invernali, formulate dalle regioni quali proposte emendative in sede di Tavolo tecnico di confronto per l'individuazione di soluzioni condivise in ordine alle problematiche emerse dall'attuazione del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, precisando che le stesse sarebbero state inserite con emendamenti in sede parlamentare;



- le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso avviso favorevole, illustrando le osservazioni già formulate con la citata nota del 15 luglio 2025, acquisita al prot. DAR n. 12286, e prendendo atto, con riferimento alle previsioni relative alla sicurezza nelle discipline sportive invernali, di quanto riferito circa l'inserimento, in sede parlamentare, delle previsioni relative all'utilizzo dei mezzi meccanici, come condivise all'interno del predetto Tavolo tecnico di confronto;
- 1'ANCI ha espresso parere favorevole;
- il rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze ha espresso parere favorevole;

CONSIDERATO che, nel corso della seduta del 30 luglio 2025 di questa Conferenza:

- le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso parere favorevole, con le raccomandazioni e le richieste emendative contenute del documento trasmesso che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante (allegato 1);
- l'ANCI ha espresso parere favorevole;
- l'UPI ha espresso parere favorevole;

CONSIDERATO che il Ministro per lo sport e i giovani ha fatto presente che la prima richiesta emendativa regionale è stata accolta;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, recante "Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport".

Il Segretario Cons. Paola D'Avena Il Presidente Ministro Roberto Calderoli

30/07/2025





25/87/CU9/C18

POSIZIONE SULLA CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 30 GIUGNO 2025, N. 96, RECANTE "DISPOSIZIONI URGENTI PER L'ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO DI GRANDI EVENTI SPORTIVI, NONCHÉ ULTERIORI DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SPORT"

Parere, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Punto 9) O.d.g. Conferenza Unificata

In ordine al provvedimento, le Regioni e le Province autonome si esprimono favorevolmente con alcune raccomandazioni e richieste emendative.

Si premette che la Conferenza esprime soddisfazione per i proficui esiti del Tavolo di confronto presso la Conferenza Stato- Regioni per l'individuazione di soluzioni condivise in ordine alle problematiche emerse dall'attuazione del decreto legislativo 40 che hanno consentito l'inserimento delle richieste delle Regioni e delle Province autonome nel testo del Decreto- Legge sin dalla sua emanazione.

Si segnala, tuttavia, il mancato accoglimento della proposta di modifica dell'articolo 25 del decreto legislativo 40, qui riportata quale modifica all'articolo, su cui le Regioni e le Province Autonome ribadiscono la richiesta di inserimento in sede di conversione, richiamando, altresì, il carattere di "urgenza" della stessa onde consentire tutti gli adempimenti necessari per l'ordinato avvio della prossima stagione sciistica.

Resta confermata, anche dopo la conclusione della conversione del Decreto-legge in esame, l'esigenza già rappresentata del **mantenimento dei lavori del Tavolo** suddetto onde proseguire nel fruttuoso dialogo di collaborazione avviato.

Si chiede, infine, impegno al Governo, pur senza entrare nel merito e nel dettaglio dei lavori parlamentari, di volere assicurare che le eventuali modifiche ovvero emendamenti che saranno approvati, siano rispettosi del dettato costituzionale circa le competenze delle Regioni e Province autonome.

Tale richiesta deriva dalla verifica delle proposte emendative e del dibattito parlamentare in ordine ai lavori di conversione, ove si evince che in talune disposizioni presentate risulterebbero assegnate al Governo competenze già proprie delle Regioni e delle Province autonome.

Si rappresenta quanto sopra con spirito di leale collaborazione, onde consentire immediata applicazione delle norme nonché evitare eventuale contenzioso a riguardo.

La Conferenza esprime pertanto parere favorevole nei termini in premessa con la richiesta emendativa all'articolo 10 "Misure urgenti per la sicurezza negli sport invernali", (come condivisa nel citato Tavolo Stato Regioni), riferita alla disciplina sui cd Mezzi Meccanici, di cui all'art 25 del Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 40 (Attuazione dell'articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali).

Si sottopone inoltre una richiesta emendativa all'articolo 7 "Disposizioni per la tempestiva realizzazione degli interventi necessari in vista dello svolgimento della trentottesima edizione della «America's Cup—Napoli 2027".

Proposta additiva

Si propone di aggiungere al comma 1 dell'articolo 10, una nuova lettera c):

c) all'articolo 25

1. al comma 2 sono eliminate le parole "In tali casi, la presenza dei mezzi meccanici nelle piste deve essere segnalata con apposita segnaletica luminosa e acustica."

2. dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti commi:

2-bis. Al fine di garantire la sicurezza degli utenti e degli operatori degli impianti e delle piste incaricati dal gestore, i mezzi meccanici a servizio di edifici non serviti da tracciati esclusivamente ad essi riservati, possono accedervi percorrendo le aree sciabili attrezzate solo fuori dall'orario di pubblica apertura delle stesse, previa autorizzazione scritta concessa dal gestore dell'area sciabile attrezzata, nel rispetto delle ulteriori prescrizioni eventualmente previste dalle normative regionali, nella quale sono indicati gli orari, le modalità e le eventuali limitazioni per l'accesso, cui il guidatore del mezzo deve attenersi.

2-ter. I mezzi meccanici devono in ogni caso segnalare la loro presenza con appositi dispositivi di segnalazione luminosa e acustica in funzione, devono procedere a bordo pista e a una velocità tale da non mettere in pericolo l'incolumità altrui.

3. Il comma 3 è modificato come segue: le parole "nel caso di cui al comma 2" sono sostituite dalle seguenti ", in ogni caso". Le parole "adibiti al soccorso, al servizio e alla manutenzione delle piste, e degli impianti" sono eliminate.

L'articolo 25 è riscritto come segue

1. E' fatto divieto ai mezzi meccanici di utilizzare le piste da sci, salvo quanto previsto dal presente articolo.

2. I mezzi meccanici adibiti al servizio e alla manutenzione delle piste e degli impianti sciistici, nonché al soccorso, possono accedere a questi ultimi solo fuori dall'orario di apertura, salvo i casi di necessità e urgenza. In tali casi, la presenza dei mezzi meccanici nelle piste deve essere segnalata con apposita segnaletica luminosa e acustica.

2-bis. Al fine di garantire la sicurezza degli utenti e degli operatori degli impianti e delle piste incaricati dal gestore, i mezzi meccanici a servizio di edifici non serviti da tracciati esclusivamente ad essi riservati, possono accedervi percorrendo le aree sciabili attrezzate solo fuori dall'orario di pubblica apertura delle stesse, previa autorizzazione scritta concessa dal gestore dell'area sciabile attrezzata, nel rispetto delle ulteriori prescrizioni eventualmente previste dalle normative regionali, nella quale sono indicati gli orari, le modalità e le eventuali limitazioni per l'accesso, cui il guidatore del mezzo deve attenersi.





2-ter. I mezzi meccanici devono in ogni caso segnalare la loro presenza con appositi dispositivi di segnalazione luminosa e acustica in funzione, devono procedere a bordo pista e a una velocità tale da non mettere in pericolo l'incolumità altrui.

3. Gli sciatori, nel caso di cui al comma 2, in ogni caso devono dare la precedenza ai mezzi meccanici adibiti al soccorso, al servizio e alla manutenzione delle piste, e degli impianti e consentire la loro agevole e rapida circolazione.

Relazione

Le Regioni e le Province Autonome nell'ambito del tavolo di coordinamento Stato – Regioni hanno già chiesto una modifica dell'articolo 25 del decreto legislativo oggetto dell'articolo 10 che consente di facilitare tutti gli adempimenti necessari per l'ordinato avvio della prossima stagione sciistica.

Articolo 7 (Disposizioni per la tempestiva realizzazione degli interventi necessari in vista dello svolgimento della trentottesima edizione della «America's Cup- Napoli 2027)

Proposta sostitutiva- Articolo 7, comma 2

All'articolo 7 comma 2, sostituire le parole "11 componenti," con le seguenti: "13 componenti," e, conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: "5 componenti nominati" con le seguenti: "7 componenti nominati" e le parole: "e uno designato dal Comune di Napoli" con le seguenti: "uno designato dal Comune di Napoli, uno designato dalla Regione Campania e uno designato dall'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Centrale."

Proposta additiva- Articolo 7, nuovo comma 3 bis

All'articolo 7, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma 3 bis.

"3 bis. Al fine di assicurare massima sicurezza ed accoglienza agli spettatori della manifestazione, provenienti da tutto il mondo, il 10 per cento delle risorse programmate per gli interventi di bonifica ambientale e rigenerazione urbana delle aree di rilevante interesse nazionale del comprensorio Bagnoli-Coroglio, saranno destinate, su richiesta dei Comuni di Bacoli, Monte di Procida e Procida, ad interventi di manutenzione straordinaria, adeguamenti funzionali e messa in sicurezza delle infrastrutture portuali e dei relativi specchi acquei."

Relazione

La prima proposta mira all'estensione della composizione dell'organismo di governance. In particolare, si propone di aumentare da 11 a 13 i componenti dell'organismo incaricato di coordinare gli interventi per l'evento e di ampliare la rappresentanza istituzionale. I membri nominati passerebbero da 5 a 7: oltre al rappresentante del Comune di Napoli, si aggiungono un componente designato dalla

Regione Campania ed un componente designato dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale. Questa modifica ha lo scopo di rafforzare il coordinamento interistituzionale tra i principali soggetti pubblici coinvolti nella gestione dell'evento, riconoscendo la centralità delle autorità locali e portuali nella realizzazione.

La seconda proposta mira a prevedere la possibilità di destinare fino al 10% delle risorse già programmate per la bonifica e rigenerazione dell'area di Bagnoli-Coroglio a interventi nei Comuni di Bacoli, Monte di Procida e Procida, su loro richiesta. Tali risorse potranno essere impiegate per manutenzione straordinaria, adeguamenti funzionali, messa in sicurezza delle infrastrutture portuali e dei relativi specchi acquei. L'obiettivo è garantire sicurezza, accessibilità e qualità dell'accoglienza nei territori limitrofi, che saranno interessati direttamente dai flussi turistici e logistici connessi all'evento sportivo internazionale.

Infatti, la portata internazionale dell'*America* 's *Cup* rende necessario un coinvolgimento attivo e coordinato di tutti i livelli di governo coinvolti nel territorio. In sintesi, le proposte emendative mirano a:

- migliorare la rappresentatività e l'efficienza dell'organismo di coordinamento;
- assicurare che anche le aree costiere limitrofe a Napoli siano preparate ad accogliere in sicurezza gli spettatori e le attività collegate alla manifestazione;
- favorire una visione territoriale integrata, rafforzando l'effetto positivo degli investimenti pubblici su un'area più ampia del litorale flegreo.

Le modifiche proposte sta non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto l'ampliamento della composizione dell'organismo può avvenire senza aggravio di costi (eventualmente a titolo gratuito o con compensi già previsti) e la destinazione del 10% delle risorse per i porti dei Comuni costieri riguarda fondi già stanziati, rientrando nell'ambito della flessibilità programmatoria.

Roma, 30 luglio 2025

